



## **UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

**R.G. 6738/14** – Nel procedimento ex art. 22 L. 689/81 promosso da

**R V (avv. T avv. R)** nata a Correggio (RE) il res. in Correggio (RE) rappresentata e difesa dagli avvocati E. T e A. via RE in qualità di conducente del veicolo Fiat Panda

### **Prefettura di Reggio Emilia**

per l'opposizione avverso alla Ordinanza Prefettizia di Reggio Emilia n. /14 – INC area III e del relativo verbale ex art. 191 CdS della Polstrada RE n. Uff100 per un sinistro mortale

- visto il ricorso presentato dall'opponente per la sospensione e successivo annullamento dei provvedimenti impugnati, in particolare dell'ordinanza di sospensione della patente ex art. 223 cds

- considerato che ex art. 24 L. 689/81 "qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa"

- che la giurisprudenza del Supremo Collegio ha costantemente interpretato tale norma nel senso che "ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è devoluta al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato, quando l'accertamento della violazione amministrativa costituisce l'antecedente necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato" (Cass. 20.12.96 n. 11397);

- che, peraltro, la Cassazione ha altresì statuito che, qualora il procedimento penale si concluda in ipotesi con una qualsiasi delle varie cause di estinzione del reato, il giudice originariamente investito della violazione amministrativa "conserva (e riprende) la propria competenza a decidere ugualmente sulle infrazioni punite con sanzioni amministrative" (Cass. 04.08.92 n. 8699)

- che, se non altro in tale prospettiva, il giudice di pace può emettere un opportuno provvedimento di mera sospensione del giudizio (in analogia al principio di cui all'art. 295 c.p.c.) piuttosto che una pronuncia definitiva di incompetenza (Cass. 10.01.91 n. 174)

- che, frattanto, in vista della pur ipotetica prospettiva della "ripresa" della propria competenza ed in attesa delle decisioni del Giudice Penale, il giudice di pace può deliberare ex art. 22 L. 689/81 sulla sospensione dei provvedimenti sanzionatori impugnati; tutto ciò premesso e ritenuto, considerati i gravi motivi opposti dal ricorrente:

1) conferma la sospensione dei provvedimenti conseguenti alla Ordinanza ed al verbale impugnati della Polstrada di RE e Prefettura di RE nei confronti della ricorrente, fino all'esito del giudizio penale ex art. 589 cp e 191 cds a carico dello stesso, con conseguente restituzione della patente di guida;

2) salva la deliberazione del Giudice Penale sulla eventuale sanzione accessoria del reato, sospende altresì la presente opposizione avverso l'Ordinanza opposta ed il relativo verbale di contestazione impugnati fino all'esito del processo penale.

Si comunichi al ricorrente nel domicilio eletto, alla Prefettura di Reggio E. ed alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia **per la trattazione congiunta del reato e della violazione amministrativa ex art. 24 l. 689/81**

Reggio Emilia, 17.04.15

IL GIUDICE DI PACE

Dr. A. Carbognani